

REGOLAMENTO
per il funzionamento del
CONSIGLIO COMUNALE

- **IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29.4.1997.**

Il presente regolamento, adottato in attuazione della lettera a) del secondo comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1900 n. 142, nonché dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Anacapri, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge, e delle Commissioni Consiliari.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

SEZIONE PRIMA

Disposizioni preliminari

ART. 1

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta

ART. 2

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi nei successivi dieci giorni.
2. La convocazione e la presidenza spettano al Sindaco.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3

Primi adempimenti del Consiglio

Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, subito dopo la verifica dei presupposti di eleggibilità e compatibilità degli eletti, alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 16 della Legge 25 marzo 1993 n. 81 e dello Statuto del Comune.

SEZIONE SECONDA

I Gruppi Consiliari

ART. 4

Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma 1 debbono far pervenire alla Segreteria Comunale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma 2 entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso Gruppo debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 5
Costituzione

1. Ogni Gruppo Consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta alla Segreteria Comunale comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede all'elezione del Capogruppo.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi e di ogni successiva variazione.

ART. 6
Conferenza dei Capigruppo

La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga utile o necessario, anche su determinazione della Giunta Municipale, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

Il Sindaco è inoltre tenuto a convocare la Conferenza qualora lo richiedano uno o più Capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, per la discussione di singoli argomenti.

SEZIONE TERZA
Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio Comunale

I – GENERALITA'

ART. 7
Sessioni

1. Il Consiglio può essere riunito in via straordinaria, ferma restando la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 31 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 14 della Legge 25 marzo 1993 n. 81. La riunione, in tal caso, deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
2. Il Consiglio può tuttavia essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
3. Il Consiglio può infine essere riunito, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 39 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, dall'organo regionale di controllo, quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Per le riunioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

ART. 8
Sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del palazzo municipale; può però, per comprovate e motivate esigenze e sentita la Conferenza dei Capigruppo, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta Municipale su conforme proposta del Sindaco, che deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 9

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, sia diversamente stabilito.

La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 10

Avviso di convocazione

1. Il Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art. 21 dello Statuto, è convocato dal Sindaco.
2. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
3. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuare la consegna a domicilio per assenza del destinatario e dei familiari.
4. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune. Dell'avvenuta spedizione della convocazione sarà data comunicazione a mezzo telegramma.
5. L'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri: per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione; per le altre sessioni, almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione.
6. Nei casi di urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione.
9. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai documenti necessari per potere essere esaminata, almeno ventiquattro ore lavorative prima della riunione e salvo quanto previsto dai precedenti comma 6 e 7.
10. Nell'avviso della prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 11

Prima convocazione

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri.

ART. 12

Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10;
4. Quando invece l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta di prima convocazione venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
5. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

ART. 13
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco oppure ad un quinto dei Consiglieri, fatta eccezione per i casi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'inversione dell'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14
Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale o da un funzionario del Comune espressamente da lui delegato. Essi debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali vanno comunicati al Consiglio nei modi di cui al secondo comma del successivo art. 18 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione coinvolga interessi suoi ovvero di parenti o affini entro il quarto grado civile. In tal caso le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al Vice - Segretario, se presente, o ad un Consigliere comunale nominato dal Presidente.

ART. 15
Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile, abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

5. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando sia presente in aula almeno la metà dei Consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, dichiara sciolta la seduta per mancanza di numero legale.

ART. 16
Aggiornamento

L'aggiornamento della seduta è disposto su proposta del Sindaco al Consiglio. Di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.

ART. 17
Udienze Conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i membri della Conferenza di funzionari responsabili dei servizi, il Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito unitamente al testo delle proposte, va recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della relativa udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante sono svolte dal Vice – Segretario.

II – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

ART. 18
Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, dopo aver dichiarata aperta la seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente, ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 19
Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono preventivamente informarne il Sindaco, possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

ART. 20
Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente ha il compito di sovrintendere il regolare svolgimento degli interventi e del dibattito consiliare.

2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.
3. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però, dopo la relazione introduttiva, intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al presente Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 21
Durata degli interventi

1. La discussione su ogni argomento è aperta dal relatore, dopo che il Sindaco ha dato lettura del titolo con il quale esso è stato inserito nell'ordine del giorno.
2. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al Sindaco o al relatore.
3. La durata degli interventi, compreso quello iniziale del relatore, non può eccedere:
 - a) trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui al secondo comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - b) venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione;
 - c) dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b);
 - d) cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al presente Regolamento e all'ordine del giorno.
4. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco, dopo averlo invitato per due volte a concludere, può togliergli la parola.
5. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersene; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il Consigliere stesso, pur invitato per due volte persiste nel suo atteggiamento.
6. La lettura di un intervento non può in ogni caso eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario Comunale per l'acquisizione a verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 22
Dichiarazione di voto

A conclusione della discussione, ogni Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione del proprio orientamento, per un tempo non superiore ai cinque minuti. Iniziativa la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 23
Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. In tal caso il Sindaco si avvale dell'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione del Segretario Comunale o degli scrutatori, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però solo i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 24

Revoca e modifica di deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazione o revoca di altre esecutive si hanno come non avvenute, ove non facciano chiara ed espressa menzione della modificazione o della revoca.

ART. 25

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Ogni Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale (per ottenere che quell'argomento non si discuta) oppure la questione sospensiva (per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze).
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Tali questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinge a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Tutti gli interventi sulle questioni pregiudiziali e sospensive non possono eccedere, ciascuno, cinque minuti. La votazione avviene per alzata di mano.

ART. 26

Richiami al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori Questioni procedurali

1. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni principali.
2. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere a favore ed uno contro, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 27

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicare l'oggetto del fatto personale. Il Sindaco decide se il fatto sussiste, ove però l'intervenuto insista, sulla questione decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste ultime.

ART. 28
Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 29
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta, in conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione, se questa è approvata ed il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e, quindi, dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi, o passi alle vie di fatto.

ART. 30
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione e, se lo ritiene, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.

ART. 31
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il pubblico non può accedere, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco, agli spazi della sala riservati ai consiglieri.
3. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

SEZIONE QUARTA
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 32
Accesso dei consiglieri ai documenti amministrativi

Esso è regolato dall'art. 22 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune.

ART. 33
Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta Municipale abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco o vanno acquisite al verbale della seduta del Consiglio in cui sono state annunciate.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta deve rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. In ogni caso, il Sindaco stabilisce la seduta del Consiglio per lo svolgimento dell'interrogazione, al cui verbale viene acquisita l'eventuale risposta scritta.

ART. 34
Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti.
2. Le risposte possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a quindici minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad ognuno di essi per un tempo complessivo non superiore a quindici minuti.
4. L'assenza dell'interrogante comporta, in ogni caso, da parte del Sindaco, la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione.

ART. 35
Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in domande rivolte alla Giunta Municipale in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo determinati problemi.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco e vanno acquisite al verbale della seduta del Consiglio in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta del Consiglio per il relativo svolgimento.

ART. 36
Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta all'uopo fissata e per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Le risposte alle interpellanze vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Le risposte possono dar luogo a replica da parte dell'interpellante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti. Nel caso l'interpellante si dichiari insoddisfatto può presentare sull'interpellanza stessa una mozione.
4. Nel caso l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad ognuno di essi per un tempo complessivo non superiore a dieci minuti.
5. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso, da parte del Sindaco, la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.

ART. 37

Svolgimento congiunto di interrogazioni ed in interpellanze

Le interrogazioni e le interpellanze relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte all'inizio della seduta all'uopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta Municipale, possono replicare per primi gli interroganti. Le risposte e le repliche non possono superare i tempi indicati nei precedenti articoli 34 e 36.

ART. 38

Mozioni

1. La mozione è un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale della seduta in cui è annunciata.

ART. 39

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, da uno o più di essi e per un tempo complessivo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, e per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un Assessore.
4. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per la dichiarazione di voto.

ART. 40

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo 39 e votati per appello nominale.

ART. 41

Ordini del giorno riguardanti le mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 42

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

SEZIONE QUINTA PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 43

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23.4.1981 n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade, altresì, dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad un'intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 44

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta municipale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8.6.1990 n. 142, come sostituito dall'art. 18 della Legge 25.3.1993 n. 81.

ART. 45

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a pretendere visione, possono richiederne il rilascio di copie, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 46

Istituzione e costituzione

1. L'istituzione e la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti sono regolate dagli articoli 13 e 14 dello Statuto.
2. Nelle Commissioni ogni commissario esprime un numero di voti pari a quello dei consiglieri che rappresenta.

3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione delle Commissioni e di ogni successiva variazione, nonché dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

ART. 47
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione; essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione, nella sua prima seduta, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti ed, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 48
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano tra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco o all'Assessore competente per materia.

ART. 49
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, sia diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e al moralità delle persone.

ART. 50
Funzionamento – Decisioni

1. Il Commissario che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nell'espressione dei voti attribuitigli.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del 2^o comma del precedente art. 16, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.

4. Le decisioni adottate dalla Commissione su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio comunale vengono comunicate al Sindaco, che inserirà l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio stesso.

ART. 51

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori alle riunioni

Il Sindaco e gli Assessori, che non possono essere eletti Presidente o Vice presidente delle Commissioni consiliari permanenti, hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di prendere parte alle sedute delle stesse, dalle quali possono chiedere di esser sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 52

Segreteria – Verbalizzazione

1. Segretario della Commissione è un dipendente comunale, designato dal Segretario comunale.
2. Egli redige i verbali che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti da tutti i Commissari e dal segretario della Commissione.

ART. 53

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorsi infruttuosamente tali termini, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione da parte della Commissione.

ART. 54

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione delle persone indicate dal 2° comma dell'art. 17 del presente Regolamento, nonché alla richiesta di atti e documenti.
2. Alle Commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 55

Applicazione delle presenti disposizioni alle Commissioni Speciali

Le norme contenute nel Titolo Secondo del presente Regolamento si applicano anche alle Commissioni Speciali di cui all'art. 13 dello Statuto, con la specifica indicazione che il coordinatore di tali Commissioni riveste i compiti sopra indicati per il Presidente delle Commissioni permanenti.

TITOLO TERZO DISPOSIZIONI FINALE

ART. 56

Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
3. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
4. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che possono ottenerne copia a richiesta ed a proprie spese.
5. Il presente Regolamento verrà inserito nella raccolta curata dalla Commissione Permanente per lo Statuto ed i Regolamenti.